

Guida

Uscita dall'azienda

Informazioni principali in caso di uscita

La guida affronta le questioni assicurative principali e offre ai dipendenti e ai loro superiori utili consigli. Oltre alla presente guida, altrettanto utile per il colloquio di uscita è la «Lista di controllo sulle assicurazioni di persone in caso di uscita dall'azienda». Vi preghiamo di adempiere il vostro obbligo di informare avvisando i vostri collaboratori della possibilità di stipulare un'assicurazione mediante accordo.

1. A cosa bisogna prestare attenzione quando si cambia datore di lavoro?

1.1 Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia

- a) Con la cessazione del contratto di lavoro termina la copertura dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia.
 - b) Il collaboratore uscente ha il diritto di passare, entro 3 mesi, all'assicurazione d'indennità giornaliera individuale e mantiene le prestazioni assicurate finora senza doversi sottoporre all'esame dello stato di salute. L'assicurazione individuale d'indennità giornaliera inizia un giorno dopo l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate. I premi sono a carico del collaboratore/assicurato uscente.
- **Buono a sapersi:** se l'assicurato percepisce una continuazione delle prestazioni, il termine inizia a decorrere solo dalla fine dell'obbligo di prestazioni.
- **Vedi formulario** «Uscita dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera e/o dall'assicurazione complementare alla LAINF».

Consigli per il collaboratore:

- Prima di iniziare il nuovo lavoro, il collaboratore uscente deve chiarire come è assicurato presso il nuovo datore di lavoro.
- Il nuovo datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia? Se sì, in che modo e con quale durata delle prestazioni?
- In caso negativo valgono le disposizioni del contratto di lavoro (ad es. contratto di lavoro individuale o collettivo) o quelle legali sulla continuazione del pagamento del salario (CO 324a). A dipendenza dei casi, può risultare opportuno stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia privata (assicurazione individuale d'indennità giornaliera).

1.2 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)

- a) Il collaboratore uscente è obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni (LAINF) presso il nuovo datore di lavoro a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro successivo.
- b) La copertura assicurativa garantita dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del datore di lavoro precedente termina al più tardi 31 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro o 31 giorni dopo l'estinzione del diritto al salario. Nel caso in cui il collaboratore non lavori nel periodo che intercorre tra l'impiego precedente e quello successivo, si prega di consultare il punto 3.2 della presente guida.

1.3 Assicurazione complementare alla LAINF

- a) L'assicurazione complementare alla LAINF è un'assicurazione facoltativa. Pertanto, al momento dell'assunzione del nuovo impiego, il collaboratore uscente non godrà automaticamente della stessa copertura assicurativa di cui godeva durante l'impiego precedente.
- b) La copertura assicurativa dell'assicurazione integrativa LAINF termina nel momento in cui il collaboratore assume l'impiego presso il nuovo datore di lavoro, tuttavia al più tardi 31 giorni dopo la fine del contratto di lavoro o 31 giorni dopo l'estinzione del diritto al salario.
- c) Il collaboratore uscente ha il diritto di passare all'assicurazione individuale entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o al più tardi 3 mesi dal ricevimento della comunicazione scritta relativa alla disdetta, mantenendo le prestazioni assicurate finora e senza doversi sottoporre all'esame dello stato di salute. I premi dell'assicurazione individuale contro gli infortuni sono a carico del collaboratore/assicurato uscente.

→ **Buono a sapersi:** se l'assicurato percepisce una continuazione delle prestazioni, il termine inizia a decorrere solo dalla fine dell'obbligo di prestazioni.

→ **Vedi formulario** «Uscita dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera e/o dall'assicurazione complementare alla LAINF».

Consigli per il collaboratore:

- Prima di assumere il nuovo impiego, il collaboratore uscente deve indicare in quale forma è assicurato presso il nuovo datore di lavoro.
- Se il nuovo datore di lavoro non ha stipulato alcuna assicurazione integrativa LAINF, ma il collaboratore continua ad avere bisogno di un'assicurazione, questi può stipulare un'assicurazione integrativa individuale privata.

1.4 Previdenza professionale (LPP)

→ Nota: le spiegazioni riportate di seguito si applicano solo al caso di libero passaggio.

- a) Se il collaboratore lascia l'azienda senza che si sia realizzato un caso di previdenza dalla cassa pensioni, il rapporto di previdenza con l'istituto di previdenza del vecchio datore di lavoro cessa. Il collaboratore ha diritto in questo caso alle prestazioni di uscita (=prestazioni di libero passaggio) che saranno trasferite all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro appena avrà luogo l'assunzione (a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti regolamentari posti dal nuovo istituto).
- b) Il collaboratore uscente mantiene la copertura dei rischi decesso e invalidità presso l'istituto di previdenza del suo vecchio datore di lavoro per un massimo di un mese qualora il collaboratore non venga ammesso immediatamente al nuovo istituto di previdenza. Nel caso in cui il collaboratore non lavori per una durata superiore a un mese prima di assumere il nuovo impiego, consultare i punti 2.4 e 3.4 della presente guida.

2. Cosa bisogna osservare in caso di disoccupazione?

2.1 Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia

- a) Con la cessazione del contratto di lavoro termina la copertura dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia.
- b) Il collaboratore uscente che in futuro sarà disoccupato ha il diritto di passare, entro 3 mesi, all'assicurazione d'indennità giornaliera individuale e mantiene le prestazioni assicurate finora senza doversi sottoporre all'esame dello stato di salute.

→ **Vedi formulario** «Uscita dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera e/o dall'assicurazione complementare alla LAINF».

Consigli per il collaboratore:

- In caso di disoccupazione bisogna rivolgersi tempestivamente all'Ufficio regionale di collocamento (URC) perché altrimenti possono essere ridotte le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Perché il collaboratore possa annunciarsi presso l'assicurazione contro la disoccupazione, il collaboratore necessita di una conferma di licenziamento del datore di lavoro.
- In caso di malattia, l'assicurazione contro la disoccupazione offre una copertura assicurativa per 30 giorni, garantendo la continuazione del versamento delle indennità giornaliere di disoccupazione.
- Dato che tale copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni, è consigliabile optare per un periodo d'attesa di 30 giorni nel caso in cui si stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliera individuale. In caso di passaggio dall'assicurazione d'indennità giornaliera collettiva a quella individuale i periodi d'attesa più lunghi possono essere ridotti a 30 giorni senza esame dello stato di salute.

2.2 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)

- a) Le persone disoccupate che hanno diritto a un'indennità di disoccupazione sono assicurate a titolo obbligatorio presso la Suva. L'ammissione nell'assicurazione avviene automaticamente attraverso l'assicurazione contro la disoccupazione (AD).
- b) La copertura assicurativa garantita dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del datore di lavoro precedente termina al più tardi 31 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro o 31 giorni dopo l'estinzione del diritto al salario.

Consigli per il collaboratore:

- In caso di disoccupazione bisogna rivolgersi tempestivamente all'Ufficio regionale di collocamento (URC) perché altrimenti possono essere ridotte le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Perché il collaboratore possa annunciarsi presso l'assicurazione contro la disoccupazione, il collaboratore necessita di una conferma di licenziamento del datore di lavoro.
- Dato che la copertura è garantita dall'indennità di disoccupazione, non è necessaria alcuna assicurazione mediante accordo.

2.3 Assicurazione complementare alla LAINF

- a) La copertura assicurativa dell'assicurazione integrativa LAINF termina non appena sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, al più tardi 31 giorni dopo la fine del contratto di lavoro o 31 giorni dopo l'estinzione del diritto al salario.
- b) L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dell'assicurazione contro la disoccupazione copre esclusivamente la parte obbligatoria della LAINF. I collaboratori che lasciano l'azienda e sono disoccupati hanno il diritto di passare all'assicurazione individuale contro gli infortuni entro 3 mesi senza esame dello stato di salute e mantenere così la propria assicurazione integrativa LAINF.

→ **Vedi formulario** «Uscita dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera e/o dall'assicurazione complementare LAINF».

2.4 Previdenza professionale (LPP)

→ Nota: le spiegazioni riportate di seguito si applicano solo al caso di libero passaggio.

- a) Il collaboratore che perde il posto di lavoro, si annuncia all'assicurazione contro la disoccupazione per percepire le prestazioni e soddisfa i criteri per l'ottenimento delle indennità di disoccupazione è soggetto all'assicurazione obbligatoria dell'istituto collettore per i rischi decesso e invalidità.
- b) La copertura assicurativa dell'istituto collettore inizia a decorrere dal termine del periodo d'attesa. Dato che la previdenza obbligatoria copre i rischi decesso e invalidità ma non la previdenza per la vecchiaia, la prestazione d'uscita dell'istituto di previdenza precedente deve essere trasferita di principio a un istituto di libero passaggio.
- c) La copertura dei rischi decesso e invalidità viene mantenuta presso l'istituto collettore finché l'assicurato disoccupato percepisce delle indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione. Le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione sono considerate alla stregua del salario assicurato. La metà dei contributi viene dedotta dalle indennità giornaliere dell'assicurato disoccupato, mentre l'altra metà viene sostenuta dall'assicurazione contro la disoccupazione.

3. Cosa bisogna osservare in caso di un periodo senza lavoro?

3.1 Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia

- a) Con la cessazione del contratto di lavoro termina la copertura dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia.
- b) Se il contratto di lavoro prosegue durante il periodo in cui l'assicurato non lavora (congedo non retribuito, congedo sabbatico, ecc.), la copertura assicurativa continua a sussistere al massimo per 7 mesi.
- c) Per la durata prevista del congedo non sussiste il diritto a prestazioni assicurative e non deve essere pagato alcun premio. Una persona assicurata che si ammala durante il congedo usufruisce comunque di una copertura contro la malattia. Il periodo d'attesa e la durata delle prestazioni decorrono già a partire dal momento della malattia; le prestazioni assicurative vengono versate solo a partire dalla data in cui si presume di riprendere a lavorare.

3.2 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)

- a) Dopo la cessazione del diritto al salario o del contratto di lavoro, il collaboratore rimane assicurato fino a 30 giorni nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del datore di lavoro.
- b) Secondo la Legge federale sull'assicurazione malattie (art. 10 LAMal), il datore di lavoro deve informare per iscritto il collaboratore uscente, che deve includere la copertura degli infortuni nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (= assicurazione di base) quando viene meno l'assicurazione contro gli infortuni non professionali secondo la LAINF. Tuttavia, con questa inclusione, il collaboratore uscente copre solamente le sue spese di cura in caso di infortunio.
- c) C'è tuttavia anche la possibilità di proseguire l'assicurazione per infortuni non professionali ai sensi della LAINF con assicurazione mediante accordo. I datori di lavoro si impegnano a informare i loro collaboratori in merito a questa possibilità (art. 72 OAINF).

Consigli per il collaboratore:

- Se il periodo senza lavoro è superiore a 31 giorni, si consiglia al collaboratore di stipulare un'assicurazione mediante accordo per coprire gli infortuni non professionali. Un'assicurazione mediante accordo consente di prolungare la copertura della LAINF di al massimo 6 mesi. I premi di questa assicurazione sono a carico del collaboratore/assicurato.
- Senza un'assicurazione mediante accordo o al termine della stessa il collaboratore deve includere il rischio di infortunio nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base).

→ **Vedi** «Promemoria sull'assicurazione LAINF mediante accordo».

3.3 Assicurazione complementare alla LAINF

- a) La copertura assicurativa dall'assicurazione complementare alla LAINF termina 30 giorni dopo la fine del diritto al salario.
- b) Il collaboratore uscente ha il diritto di passare, entro 3 mesi, all'assicurazione individuale contro gli infortuni e mantiene le prestazioni assicurate finora senza doversi sottoporre all'esame dello stato di salute. I premi sono in questo caso a carico del collaboratore/assicurato uscente.

→ **Vedi formulario** «Uscita dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera e/o dall'assicurazione complementare alla LAINF».

Consiglio per il collaboratore:

- In caso di congedo non retribuito per più di 31 giorni nell'ambito di un rapporto di lavoro in essere, non è riconosciuto alcun diritto alle prestazioni dell'assicurazione integrativa LAINF. Se il collaboratore desidera una copertura assicurativa equivalente durante il congedo non retribuito, si consiglia di stipulare un'assicurazione viaggi oltre all'assicurazione d'indennità giornaliera individuale.

3.4 Previdenza professionale (LPP)

- a) Per i rischi decesso e invalidità il collaboratore uscente rimane assicurato presso l'istituto di previdenza precedente per un periodo di un mese a decorrere dalla fine del rapporto di previdenza. Dopodiché, il collaboratore uscente è tenuto a comunicare all'istituto di previdenza in quale forma consentita egli intenda mantenere la protezione previdenziale.
- b) Il collaboratore può optare, da un lato, per una polizza di libero passaggio presso una compagnia assicurativa e, dall'altra, per un conto di libero passaggio presso una fondazione di libero passaggio di una banca. Sussiste inoltre la possibilità di assicurarsi presso un istituto collettore.
- c) Se, dopo un periodo senza lavoro, il collaboratore uscente comincia a lavorare presso un nuovo datore di lavoro, egli sarà ammesso all'istituto di previdenza di quest'ultimo purché siano soddisfatte tutte le condizioni regolamentari. La prestazione d'uscita deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza.

Consiglio per il collaboratore:

- Per mantenere la protezione previdenziale in maniera ottimale, si consiglia di richiedere un colloquio di consulenza con uno specialista.

Impegnati per la salute della vostra azienda.

Avete domande?

Saremo lieti di aiutarvi. Inviateci la vostra richiesta con il formulario di contatto, chiamateci, o venite a trovarci nell'agenzia generale Helsana più vicina a voi.

0844 80 81 88

helsana.ch/agenzie-general

Desiderate saperne di più?

Maggiori informazioni sono disponibili su

helsana.ch/aziende

Gruppo Helsana

Casella postale
8081 Zurigo
helsana.ch

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA e Progrès Assicurazioni SA.

Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Con riserva di modifiche. Per l'obbligo di prestazione nel singolo caso fanno stato le disposizioni federali e le condizioni generali e supplementari d'assicurazione (CGA/CSA) del rispettivo assicuratore.